

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO  
SESSENALE PER L' ESECUZIONE DEL PROGETTO  
HABITAT SOCIALE "ABITARE E VIVERE VIA  
SENIGALLIA"**

(delibera di indizione n. 880 del 05/11/2015)

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

## INDICE

1. <i>OGGETTO DEL CONTRATTO</i> .....	3
2. <i>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E QUALITA' RICHIESTA</i> .....	4
3. <i>NORME DI RIFERIMENTO</i> .....	5
4. <i>DURATA DEL CONTRATTO</i> .....	5
5. <i>REPERIBILITA'</i> .....	5
6. <i>MONTE ORE</i> .....	5
7. <i>PERSONALE DELL' OPERATORE</i> .....	6
8. <i>ATTIVITA' FORMATIVA</i> .....	6
9. <i>OBBLIGAZIONI DELL' OPERATORE</i> .....	6
10. <i>OBBLIGAZIONI DELL'AZIENDA</i> .....	7
11. <i>LOCALI</i> .....	7
12. <i>VERIFICHE</i> .....	7
13. <i>NORME DI SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA</i> .....	7
14. <i>TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI OPERATORI</i> .....	7
15. <i>OBBLIGHI SANITARI</i> .....	8
16. <i>FATTURAZIONI E PAGAMENTI</i> .....	8
17. <i>PENALITA'</i> .....	9
18. <i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i> .....	9
19. <i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i> .....	10
20. <i>FORO COMPETENTE</i> .....	10
21. <i>DISPOSIZIONI ULTERIORI</i> .....	10

## NORMATIVA CONTRATTUALE

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) disciplina le seguenti prestazioni nell'ambito del Progetto Habitat Sociale "Abitare e vivere Via Senigallia":

- assistenza psichiatrica risocializzante per un numero massimo di 11 pazienti ospitati in n. 6 monolocali e n. 1 appartamento da 5 posti letto, come riepilogato nelle tabelle sotto riportate
- creazione di esercizi commerciali nei quali inserire i pazienti ospiti del complesso o comunque inviati dall'A. O. Niguarda Cà Granda o dall'A.O. Ospedale Sacco di Milano (di seguito denominate "Azienda")
- gestione dell'area verde esterna da destinare ad orto/giardino.

#### Unità immobiliari ad uso abitativo

Progr.	Civico	Tipologia	Interno	Scala	Piano	Categ. Cat	Sup. netta (mq)	Sup. Catastale (mq)	
1	60/B	spazio collettivo	85/B	B	T	B/01	164,87	450,00	
2	60/B	sala comune	85/A	B	1°	B/01	46,10		
3	60/B	camera	80	B	1°	B/01	36,80		
4	60/B	camera	81	B	1°	B/01	34,53		
5	60/B	camera	82	B	1°	B/01	35,55		
6	60/B	camera	83	B	1°	B/01	35,54		
7	60/B	camera	84	B	1°	B/01	29,07		
8	60/B	monocale	86	B	2°	A/3	37,08		45
9	60/B	monocale	87	B	2°	A/3	34,84		43
10	60/B	monocale	88	B	2°	A/3	35,69		42
11	60/B	monocale	89	B	2°	A/3	35,81		42
12	60/B	monocale	90	B	2°	A/3	35,15		42
13	60/B	monocale	91	B	2°	A/3	35,28		46
14	60/B	portineria	0P2	B	T	A/10	26,42		32
15	60/B	cantina singola	60	B	-1	C/2	4,33		

#### Unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo

Progr.	Civico	Tipologia	Interno	Scala	Piano	Categ. Cat	Sup. netta (mq)	Sup. Catastale (mq)
1	60/C	commercio-artigianato	N1	C	T	C/1	60,9	62
2	60/D	commercio-artigianato	N2	D	T	C/1	61,34	62
3	60/E	bar	00B	E	T	C/1	109,24	116
4	60/F	ambulatorio	00A	F	T	A/10	49,42	58

## Area esterna

Progr.	Civico	Tipologia	Sup.netta (mq)
1	60	Area verde da destinare a giardino e/o ad orto	490 circa

## 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E QUALITA' RICHIESTA

Con la stipulazione del contratto l'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda si pone l'obiettivo di garantire un'assistenza di qualità agli utenti ospitati negli appartamenti di cui all'art. 1, nell'ambito del progetto riabilitativo diretto alla promozione di interventi di riabilitazione e risocializzazione in soggetti in età giovanile (18-35) afferenti al Dipartimento di salute Mentale dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda e dell'A.O. Luigi Sacco.

L'operatore aggiudicatario del contratto (di seguito Operatore) dovrà mettere a disposizione un team di educatori per l'esecuzione di un numero di ore non inferiore a quanto indicato all'art. 6 e dovrà garantire il reinserimento lavorativo con nuove prospettive funzionali all'housing sociale, per almeno n. 5 utenti all'anno che dovranno essere impiegati in attività lavorative/commerciali presso le aree dedicate messe a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Milano.

Il personale dell'Operatore svolge le attività di carattere riabilitativo necessarie alla realizzazione di progetti personalizzati e finalizzati al reinserimento sociale dei pazienti, in conformità al Piano Terapeutico Riabilitativo (P.T.R.) personalizzato e condiviso con il CPS di riferimento.

Il personale dell'Operatore dovrà altresì occuparsi delle spese quotidiane relative all'alimentazione ed alle eventuali attività ricreative, con rimborso da parte dell'Azienda.

La responsabilità dei singoli progetti di reinserimento e riabilitazione relativi a ciascun paziente è del Medico Specialista Referente del C.P.S., su verifica e controllo del Responsabile del C.P.S., e in condivisione con il Responsabile della S.S.D. R.R.P., e all'interno della direzione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Le richieste di inserimento dei pazienti saranno avanzate dai CPS delle rispettive Aziende Ospedaliere. Tali richieste saranno valutate da un'equipe integrata dei due DSM che concorderanno il progetto terapeutico-riabilitativo con i CPS invianti. L'equipe integrata sarà composta di regola da uno psichiatra referente e da un operatore della riabilitazione per ciascun DSM, oltre che da un operatore esperto in inserimenti lavorativi dell'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco.

All'inizio del percorso i pazienti e gli operatori compileranno la Recovery Star per una condivisione del progetto riabilitativo (PTR) in linea con il PTI del servizio inviante. Si concorderanno quindi verifiche periodiche di sei/dodici mesi per la verifica del progetto e degli obiettivi stabiliti.

La definizione e la valutazione in itinere dei progetti di riabilitazione avviene nell'ambito della riunione periodica mensile di equipe alla quale partecipano, in maniera integrata, i dipendenti dell'Azienda e il personale dell' Operatore e coordinata e supervisionata dai referenti dell'equipe integrata.

La riunione di equipe è il luogo deputato alla definizione delle strategie e delle modalità operative per l'attuazione di tutti i progetti di riabilitazione.

La supervisione dell'attività delle equipe riguarda il gruppo di lavoro costituito sia dai dipendenti dell'Azienda, sia dal personale dell'Operatore.

### 3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

L'Impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto Integrità, disponibili sul profilo del committente [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it), nella sezione Lavora con noi - Bandi e Gare.

### 4. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di tre anni rinnovabili per altri tre, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata a/r. L'aggiudicazione del presente servizio è comunque subordinata alla stipulazione della convenzione tra l'Azienda e il Comune di Milano.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base del presente contratto, si procederà alla stipula di un nuovo accordo.

Alla scadenza del contratto l'Operatore si impegna a restituire all'Azienda gli spazi e gli eventuali beni concessi per l'esercizio dell'attività.

È vietata la cessione anche parziale del presente contratto.

### 5. REPERIBILITA'

Per tutti gli appartamenti dovrà essere attivo un servizio di reperibilità diurna e notturna da parte del personale dell'Operatore, con attività di supporto alle varie situazioni di emergenza che dovessero palesarsi.

### 6. MONTE ORE

L' Operatore dovrà effettuare un ammontare di 3.528 ore annue di servizio, distribuite per tutta la durata del presente accordo, nel modo seguente:

- 3.172 ore relative alle prestazioni degli operatori che hanno la qualifica di educatore professionale o di tecnico della riabilitazione psichiatrica, in conformità all'applicazione del Piano di riclassificazione delle Strutture Residenziali riabilitative psichiatriche, richiesto dalla Regione Lombardia (DGR n. 4221 del 28/02/2007) e approvato dall'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale;
- 356 ore svolte da operatori addetti all'assistenza nella preparazione dei pasti erogati ai pazienti ospitati.

## 7. PERSONALE DELL' OPERATORE

L' Operatore dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un numero minimo di 3 unità di personale e massimo di 6.

Questi soggetti dovranno possedere la qualifica di educatore professionale o di tecnico della riabilitazione psichiatrica.

In caso di avvicendamento, gli eventuali nuovi operatori dovranno possedere professionalità e curriculum adeguati alle funzioni riabilitative psichiatriche richieste, approvati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

L'Azienda si riserva di chiedere per iscritto la sostituzione dal servizio, oggetto del presente contratto, degli operatori che:

- manchino di rispetto verso gli ospiti, sollecitino o accettino mance dagli ospiti e dai loro familiari;
- non si presentino al lavoro senza giustificato motivo;
- ritardino l'inizio del lavoro o lo sospendano o ne anticipino la cessazione senza giustificato motivo;
- non eseguano il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo eseguano con negligenza;
- violino specifici obblighi di legge.

## 8. ATTIVITA' FORMATIVA

L' Operatore si impegna a realizzare in proprio attività formative e di aggiornamento periodico del proprio personale, nello specifico sull'utilizzo della Recovery Star, che dovranno essere debitamente certificate.

## 9. OBBLIGAZIONI DELL' OPERATORE

L'Operatore si obbliga a garantire all'Azienda l'espletamento dell'attività di cui al presente contratto per il periodo pattuito, con la massima diligenza e serietà e a mantenere le condizioni economiche stabilite nel presente contratto, fisse e invariabili per tutta la durata del rapporto con l'Azienda.

Dovrà predisporre, in allegato alla fattura, un consuntivo mensile delle ore effettuate sostenute per il progetto in argomento e consegnare i fogli mensili delle presenze degli operatori controllati e approvati, così come la fattura, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato.

Con gli introiti derivanti dall'attività commerciale dovrà essere garantito adeguato trattamento economico ai cinque o più utenti coinvolti nell'attività lavorativa.

#### 10. OBBLIGAZIONI DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga a fornire tutte le informazioni e le specifiche necessarie e utili per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

#### 11. LOCALI ED ALLESTIMENTI

L'Operatore riceverà in uso gratuito i locali di cui alla planimetria allegata che dovrà allestire completamente, a proprie spese, con arredi di qualità elevata.

L'Operatore dovrà allestire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto i locali destinati ad uso abitativo.

L'Operatore dovrà inoltre adibire le aree indicate nella planimetria allegata, per le attività commerciali previste dalla propria offerta, da attivare entro 12 mesi dalla stipulazione del contratto.

Le spese riguardanti l'adeguamento e l'allestimento dei locali saranno a carico dell'Operatore, come i costi di esercizio. L'Operatore dovrà farsi carico dell'iter procedurale riguardante le autorizzazioni specifiche all'esercizio delle attività oggetto del presente articolo.

#### 12. VERIFICHE

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione del presente contratto, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

#### 13. NORME DI SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità per danni di qualsivoglia specie ed entità che comunque dovesse derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'Operatore, o a cose, causate dal personale dell' Operatore nell'esercizio delle prestazioni, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell' Operatore stesso.

Nei casi sopra indicati l' Operatore dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa di valore non inferiore a € 3.000.000,00.

In caso di danni arrecati a terzi, l' Operatore sarà obbligato a darne comunicazione immediata al responsabile dell'Azienda.

#### 14. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI OPERATORI

L'Operatore dovrà garantire l'assunzione a tempo indeterminato del personale preposto all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale. L'Operatore dovrà altresì riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dai CCNL di categoria per gli educatori professionali o per i tecnici della riabilitazione psichiatrica. L'Azienda, in caso di violazione della normativa relativa al versamento dei contributi previdenziali, previa comunicazione all'Operatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.

#### 15. OBBLIGHI SANITARI

L'Impresa dovrà preventivamente fornire all'Azienda tramite il proprio Medico competente i protocolli di sorveglianza sanitaria per i propri dipendenti.

Il personale dell'Impresa dovrà essere munito di idoneità alla mansione specifica (D.Lgs. n. 81/08), corredata da certificazione comprovante l'avvenuta vaccinazione contro l'epatite B e l'avvenuta sorveglianza nei confronti della TBC. Prima dell'inserimento lavorativo, tale documentazione dovrà essere tassativamente fornita al Medico competente dell'Azienda.

Gli stessi lavoratori dovranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari periodici di controllo.

L'Impresa comunicherà all'Azienda, con congruo anticipo e comunque preventivamente all'inizio di ogni attività, il nominativo e il recapito delle figure individuate, ai sensi delle norme indicate, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.

#### 16. FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La fatturazione e i relativi pagamenti verranno effettuati dopo l'emissione degli ordini corrispondenti.

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFAMKU (visitare anche [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), Nome dell'Ufficio Uff\_e FatturaPA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei Sistemi Contabili e gestionali. In particolare:



1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento

Codice fiscale del cedente

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

## 17. PENALITA'

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 500,00 per ogni ritardo/assenza del personale dell'Operatore. Una penale di € 500,00 pro de verrà applicata in caso di ritardo nell'allestimento dei locali ad uso abitativo e nell'attivazione delle attività commerciali rispetto al termine previsto dall'offerta. Potrà inoltre essere applicata una penale di €1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.

Identica penale di € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall'Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione della contratto.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

## 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- Ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto in offerta per il cronogramma di attivazione delle attività commerciali e del timing di allestimento dei locali ad uso abitativo;

- n° 3 ritardi accertati della entrata in servizio degli operatori;
- n. 3 assenze ingiustificate degli operatori;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
- in caso di grave non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- inosservanza del codice etico di cui all'art. 3 (norme di riferimento).

La risoluzione di diritto della contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

#### 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

#### 20. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

#### 21. DISPOSIZIONI ULTERIORI

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura è riservata alla Direzione di questa Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto in oggetto.